

ENTE AUTONOMO REGIONALE
TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 527 del 27 DIC. 2017

OGGETTO: Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. 81/2008

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 17 Competenze 2017/2018
Cap. _____ Spese per _____

Somma stanziata € _____
Impegni assunti { € _____
Fondo disponibile { € _____

Visto ed iscritto a l. N. 991/2017
de l. Cap. 101107

nel partitario uscita di competenza l'impegno di
€ 8840,00 COMPETENZA 2018
8840,00 COMPETENZA 2018
addi 29/12 2017

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE Provveditorato e Contratti

Prot. n. _____ del _____

Il Compilatore _____

Visto:

il Capo Settore

Il Direttore Amministrativo

Bazzano [Signature]

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il _____

Visto:

L'anno duemiladicisette

il giorno 27 del mese di dicembre

il Sovrintendente nominato giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 248/Serv.1° S. G. del 29 giugno 2015, ha adottato il seguente provvedimento.

OGGETTO: Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. 81/2008

IL SOVRINTENDENTE

Vista la legge Istitutiva e lo Statuto dell'Ente;

- **VISTO** il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (*S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101*), che ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e ss.mm.ii. e che, a decorrere dal 15 maggio 2008, disciplina, tra l'altro, la materia del "**Servizio di Prevenzione e Protezione**" (SPP);
- **VISTO** il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (*Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L*), entrato in vigore il 20 agosto 2009;
- **VISTO** l'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 che attribuisce al "datore di lavoro" la competenza e l'obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **VISTO** l'art.2 del D.Lgs. 81/08 che definisce R.S.P.P. "Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi";
- **VISTO** l'art.32 del D.Lgs. 81/08 che individua i requisiti degli addetti alla Protezione e Prevenzione interni ed esterni; nonché l'art. 33 definisce invece quali siano i compiti che deve svolgere un R.S.P.P.;

Premesso che l'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, in possesso di capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro con conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 sulla valutazione degli stessi;

Che il responsabile del suddetto servizio (RSPP) dovrà garantire l'espletamento delle attività previste in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione, come indicato dall'art. 33 del D. Lgs. N. 81/2008 " Compiti del servizio di prevenzione e protezione " e, in particolare:

- a) *All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;*
- b) *Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, ed i sistemi di controllo di tali misure;*
- c) *Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
- d) *A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- e) *A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35;*
- f) *A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36;*

Visto l'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 il quale prevede che in assenza di personale responsabile interno disponibile ed in possesso di capacità e requisiti previsti dall'art. 32 è obbligatorio avvalersi di un professionista esterno per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;

Considerato che all'interno dell'Amministrazione dell'Ente non sono individuabili professionalità con sufficiente capacità e conoscenze adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 32 del citato decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., considerato che le attività tecnico-giuridiche da eseguirsi sono altamente qualificate in quanto

attengono a prestazioni specialistiche che per il loro espletamento richiedono determinate capacità e requisiti professionali;

Ritenuto pertanto, che l'Ente, non avendo la possibilità di organizzare tale Servizio al suo interno con proprio personale in possesso dei previsti requisiti, versa nella richiamata ipotesi legale di cui all'art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 ed ha quindi l'**obbligo giuridico**, per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 55 1° comma del D. Lgs. 81/2008 (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro), di fare ricorso, per lo svolgimento dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, a persone o servizi esterni, considerata la particolare specializzazione richiesta per svolgere i compiti inerenti lo stesso;

Considerato che il Dott.Ing. Musarella Salvatore ha comunicato con lettera del 21 dicembre 2017, che si allega al presente atto per farne parte integrante, la disponibilità a ricoprire l'incarico di RSPP per un periodo di anni due (2) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'apposito disciplinare d'incarico, dietro il corrispettivo annuo di € 9.500,00 oltre cassa (4%) ed IVA (22%);

Visto il curricula vitae dell'ing. Musarella dal quale si evince che lo stesso risulta in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di cui trattasi per potere svolgere la funzione, rispettivamente, di "Responsabile" del Servizio di Prevenzione e Protezione "esterno" in quanto in possesso, secondo quanto previsto dal richiamato art. 32, commi 2 e 6, del D.Lgs. n. 81/2008, degli Attestati di frequenza di Corsi di formazione e di aggiornamento periodico per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per il Macrosettore ATECO 8 (oltre che per i Macrosettori ATECO 1, 3, 4, 6, 7 e 9);

Vista la lettera del 22 dicembre 2017, che si allega al presente atto per farne parte integrante, con la quale il suddetto professionista, in riscontro a specifica richiesta dell'Ente trasmessa a mezzo nota di pari data prot. 6275, anch'essa allegata al presente atto quale parte integrante, dichiara la propria disponibilità a ricoprire l'incarico per l'importo annuo di € 8.500,00 oltre cassa ed IVA, a fronte di quello inizialmente richiesto pari a € 9.500,00 oltre IVA e cassa;

CONSIDERATO:

- che tale incarico, che comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico, per la sua natura strettamente fiduciaria che sta alla base della *ratio* ispiratrice della normativa in esame, può essere conferito esclusivamente dal datore di lavoro;
- che la designazione non si presta ad essere raggiunta attraverso la procedura della gara tra vari soggetti, dal momento che, appunto, per espressa previsione della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 17 (che così recita: " *Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi*), penalmente sanzionata dalla richiamata lettera *b*) del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 81/2008 (come sostituito dall'art. 32 del D. Lgs. n. 106/2009), la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dai rischi non può addirittura essere delegata dal datore di lavoro ad altri soggetti;
- che la esclusività in capo al datore di lavoro del potere/dovere di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la natura fiduciaria dell'incarico si desume anche dall'art. 2, comma 1, lettera *f*), del D. Lgs. n. 81/2008 che definisce RSPP la "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi";
- che, con riguardo alla norma di cui al punto precedente, il senso dello spiccato carattere fiduciario del rapporto che lega il RSPP al datore di lavoro trova una significativa

enfattizzazione nell'inciso "a cui risponde", a riprova del fatto che, delle scelte tecnico/organizzative che di volta in volta assume, il RSPP dovrà rendere conto al datore di lavoro, per le successive decisioni che questi, proprio in ragione delle attività che il primo svolge nel suo interesse, dovrà adottare;

- che il tenore delle norme regolatrici della materia ed i pronunciamenti giurisprudenziali di legittimità sono il segno evidente del rapporto strettamente fiduciario che intercorre tra il datore di lavoro e il professionista individuato da quest'ultimo come RSPP;
- Considerato, quindi, che tale incarico, per la sua natura strettamente fiduciaria che sta alla base della ratio ispiratrice della normativa in esame, può essere conferito esclusivamente dal datore di lavoro anche nella considerazione che il RSPP non risponde personalmente delle contravvenzioni previste per inadempienze ad obblighi in materia di sicurezza sul lavoro delle quali invece risponde, anche se commesse per colpa del RSPP, il Datore di lavoro (v. TITOLO I, CAPO IV, SEZIONE I, del D. Lgs. n. 81/2008, come sostituito dagli artt. da 32 a 37 del D. Lgs. n. 106/2009);
- Ritenuto necessario avvalersi di professionalità sostenute da titoli culturali e specifiche pluriennali esperienze nel settore della sicurezza, tali da garantire al massimo un'assistenza qualificata;
- Considerato, quindi, che, già solo sulla base delle chiare previsioni normative contenute nelle richiamate tassative/cogenti disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 [art. 2, comma 1, lett. f), e artt. 17, 31, 32 e 33], le uniche che espressamente disciplinano la materia e che, essendo norme speciali, prevalgono su ogni altra fonte normativa di carattere generale, e preso atto dei pronunciamenti giurisprudenziali in materia della Suprema Corte di Cassazione, deve ritenersi pienamente legittimo il conferimento diretto dell'incarico *de quo* da parte del datore di lavoro e che, in capo a quest'ultimo, deve ritenersi sussistente un potere/dovere esclusivo (non delegabile) della designazione di cui trattasi;

Visto l'art 36, comma 2 lett. a) del codice dei contratti, nel testo modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 56/2017, che così recita: " le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Rilevato che la suddetta norma, così come precisato dalla Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico con circolare prot. 113312 del 26 maggio 2017, consente, per importi inferiori a 40.000 euro, " *di procedere all'affidamento del contratto senza necessità di darne adeguata motivazione ed anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, con possibilità di procedere all'affidamento diretto mediante determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto* ";

Che, conseguentemente, con riguardo all'affidamento di servizi e forniture, secondo l'art. 36 comma 2, sopra richiamato, le spese che risultano di importo inferiore a euro 40.000 (al netto dell'IVA, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture con risposta del 2 luglio 2008 a quesito del 29 giugno 2007) sono escluse da criteri e modalità di selezione e sono soggette ad un regime procedurale semplificato e, per effetto di tale regime, l'affidamento può avvenire a prescindere dal confronto concorrenziale mediante procedura negoziata con un unico soggetto, individuato ed

interpellato direttamente dal responsabile del procedimento e previa valutazione della congruità del prezzo direttamente da parte dello stesso responsabile del procedimento;

Atteso che, sulla base di tale valutazione, il prezzo proposto dal Dott. Ing. Salvatore Musarella è ritenuto congruo rispetto al mercato di riferimento ed alla natura/entità delle prestazioni da rendere e si presenta particolarmente vantaggioso per l'Ente non da ultimo considerando la notevole professionalità ed esperienza in materia;

Che, al riguardo, la valutazione di congruità sull'offerta presentata dal professionista sopra designato è stata operata tenendo conto:

- della circostanza che la società QSM con sede a Catania Viale Africa n. 174, che ha effettuato nell'Ente il servizio di RSPP fino al 31 dicembre 2016, con lettera del 21 giugno 2017, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha comunicato la disponibilità a continuare ad effettuare il suddetto servizio alle medesime condizioni giuridiche ed economiche di cui al precedente contratto per l'importo annuo di € 10.000,00 oltre IVA;
- del preventivo presentato con la formalizzazione del " Piano dettagliato delle attività ", a seguito di richiesta preliminare di fornitura dell'Ente, il 24/08/2017 SIC3/2835/17 dal R.T.I. Exitone s.p.a., quale aggiudicataria della convenzione quadro stipulata da Consip che, per le medesime attività riconducibili all'incarico di cui all'oggetto, ha offerto il prezzo annuo di € 11.929,10 oltre IVA corrispondente all'importo triennale di € 35.787,30 oltre IVA;

Considerato che, valutati i tre preventivi acquisiti, l'offerta presentata dall'ing. Musarella risulta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella presentata dalla società QSM e dal R.T.I. EXITone S.p.A.;

Che, in particolare, per quanto riguarda il parametro qualità-prezzo, come limite massimo per l'acquisizione del servizio in via autonoma, l'offerta dell'ing. Musarella è risultata, nel complesso, di gran lunga inferiore ai limiti dei prezzi di convenzione CONSIP nonché del preventivo della R.T.I. EXITone S.p.A., per cui, nella fattispecie concreta in esame, risulta totalmente rispettato il vincolo posto dalla legislazione regionale sulla spending review finalizzata al contenimento della spesa pubblica che impone agli istituti, alle aziende, alle agenzie, ai consorzi, agli organismi ed agli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa di adottare, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A.;

Considerato che, pertanto, occorre procedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. 81/2008 all'ing. Salvatore Musarella per il periodo di due anni e precisamente dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per l'importo annuo di € 8.500,00 oltre IVA e cassa al 4% , atteso che l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatoria perché prevista da norme cogenti penalmente sanzionate e che la "mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nomina del relativo responsabile" rientrano tra le "gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale";

Visto lo schema di disciplinare d'incarico allegato alla presente;

Rilevato che nel rispetto della vigente legislazione sulla tracciabilità dei pagamenti, la procedura in oggetto dovrà essere registrata nel sistema informatico dell'autorità di vigilanza dei contratti, mediante l'attribuzione del C.I.G. (codice identificativo gara) e che la richiesta del suddetto codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell'ANAC, in quanto il valore dell'affidamento del servizio è inferiore a € 40.000,00;

Rilevato che il bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5 del 2 ottobre 2017, è stato approvato dalla Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con decreto D. D. G. n. 2752/S8 del 30 ottobre 2017;

Che, pertanto, è possibile e necessario procedere al finanziamento della spesa complessiva di € 17.000,00 oltre IVA e oltre il 4% per cassa all'Ordine professionale (pari a € 680,00 per i due anni), quale corrispettivo per l'incarico di RSPP per il periodo 1 gennaio 2018- 31 dicembre 2019, al cap. 101107 del bilancio pluriennale 2018-2019;

Con i poteri di legge

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e succ. d. LGS 56/2017, dell'incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. 81/2008, per il periodo di due anni e, precisamente, dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, all'ing. Salvatore Musarella nato a Giardini Naxos il 23/10/1961 codice fiscale MSRSVT61R23E014J, partita IVA 02681690836, residente in Giardini Naxos (ME) via Tevere n. 13, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina dal 29/07/1993 al n. 1797, in possesso delle capacità e dei requisiti previsti dall'art. 32 del citato decreto, attesa l'urgenza di conferire il suddetto incarico per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 55 1° comma del D. Lgs. 81/2008.
- 2. di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra l'Ente ed il Professionista sopra menzionato.
- 3. di autorizzare l'impegno della spesa complessiva di € 17.680,00 oltre IVA (di cui € 17.000,00 oltre IVA quale corrispettivo biennale per l'incarico ed € 680,00 oltre IVA quale 4% della somma dovuta per cassa all'ordine professionale) sul bilancio pluriennale 2018-2019, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 2 ottobre 2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria nel pertinente capitolo, come segue:
- quanto a € 8.840,00, quale compenso per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, al cap. 101107 del bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2017-2019, competenza 2018;
- quanto a € 8.840,00, quale compenso per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, al cap. 101107 del bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, competenza 2019.
- L'IVA, a ricezione fattura, graverà al capitolo U541362 dei rispettivi bilanci.
- Prendere atto che il contratto di conferimento dell'incarico di RSPP è sottoposto a condizione risolutiva, senza alcuna penalità per l'Ente, in caso di minori entrate derivanti anche da riduzioni di contributi regionali e/o statali. Altresì prendere atto che il suddetto contratto si intenderà risolto qualora l'Ente dovesse sospendere l'attività per cause di forza maggiore o dovute a condizioni di inagibilità, con il solo diritto del professionista al compenso maturato in relazione all'attività svolta. Relativamente alle predette condizioni risolutive, si dovrà inserire apposita clausola nel contratto medesimo.

Il Sovrintendente
(dott. Roberto Grossi)